

N.R.G. 13517-1/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO PER LA FISSAZIONE D'UDIENZA E PER LO SVOLGIMENTO**  
**DI UDIENZA**  
**MEDIANTE MODALITÀ CARTOLARE SULL'ISTANZA CAUTELARE**

**Il Giudice del Lavoro**  
**Dott.ssa Angela Vernia**

Letto il ricorso che precede pervenuto in data odierna iscritto al n. 13517-1/2024 contenente istanza cautelare in corso di causa;

**FISSA**

Per la discussione sull'**istanza cautelare** l'udienza del **09/01/2025**, ore 9.15, individuata tenendo conto dell'abnorme carico del ruolo nonché del fatto che al Giudicante sono state assegnate procedure urgenti, a cui dar prioritaria definizione, - ex art. 700 c.p.c., art. 28 L. n. 300/1970, nonché ex art. 1, commi 47 e ss. L.n. 92/2012 e relative opposizioni e di licenziamento -, provenienti anche dai ruoli della Dott.ssa T. Garcea, Dott.ssa M. Procoli, Dott.ssa V. Avarello, dott.ssa E. Tarantino, dott.ssa M.G. Deceglie, e del dott. L. Ariola e E. Labella, Dott.ssa Calia e Fioraso, trasferiti ad altri uffici, nonché, infine, del fatto che le date precedenti a quella indicata sono state già occupate da cause aventi ad oggetto impugnativa di licenziamento recanti iscrizione a ruolo anteriore al presente procedimento.



letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati – mediante “*pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione*”;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale “*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014**);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:



- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIM - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale comunicazione.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 15, stante l'istanza cautelare urgente presente in ricorso, dalla comunicazione del presente provvedimento.

disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga **notificata** - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette **entro il 10.12.2024**- ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione;

**Invita le parti a costituirsi entro il 23.12.2024.**

Rammenta che le ulteriori parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, entro il predetto termine, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli



documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino corposi e di difficile consultazione, a depositare copia studio per l'ufficio

Lette le modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022 e letto l'art. 127 ter c.p.c.;

ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le predette modalità;

### **DISPONE**

che l'udienza sopra indicata abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

Indica la data di udienza sopra citata, **ore 7.00** come termine perentorio di scadenza per il deposito delle note di trattazione scritta.

### **INVITA**

**le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note di trattazione scritta ed eventuali precedenti giurisprudenziali fino al 2.01.2025**

Rappresenta che le note di trattazione scritta (sostitutive, nella sostanza, del verbale di udienza) **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Evidenzia che il rispetto dei termini sopra indicati risulta funzionale a garantire il pieno contraddittorio ed invita, pertanto, le parti al rispetto della tempistica sopra indicata.

### **AVVERTE**



che, previa verifica della rituale comunicazione del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127 *ter* comma 3 c.p.c.;

che, nel caso in cui non risultino pervenute alla cancelleria note di trattazione entro le ore 7.00 del giorno d'udienza, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro il termine delle ore 7.00 del giorno d'udienza, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

### **AVVERTE**

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo, dell'annotazione "trattazione scritta" con riferimento all'istanza cautelare

÷

### **FISSA**

**Per la discussione sul merito** della controversia **l'udienza del 3.7.2025, ore 9.15.**

Si notifichi e ci si costituisca in vista dell'indicata udienza nei termini di legge.

Bari, 25/11/2024

**Il Giudice del Lavoro**  
**Dott.ssa Angela Vernia**

